

**Emergenza Conflitto Russia
Ucraina**

Garanzia SupportItalia su finanziamenti

Manuale Operativo

v. 3.0

29 maggio 2023

Indice

Sommario

1. Normativa di riferimento	4
2. Caratteristiche dell'intervento	5
2.1 Soggetti coinvolti.....	5
2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi alla Garanzia SupportItalia:	7
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE	12
3. Accredimento del soggetto finanziatore al Portale	14
4. Processo per l'ottenimento della garanzia	16
5. Procedura semplificata	17
5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da Garanzia SupportItalia da parte dell'impresa al soggetto finanziatore	17
5.2. Fase 2: richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore	19
5.3. Fase 3: Esito della richiesta di Garanzia SupportItalia.....	22
5.4. Fase 4: Erogazione del finanziamento	23
6. Procedura ordinaria.....	25
7. Richieste di aumento di durata di operazioni giàgarantite con Garanzia SupportItalia	27
7.1 Estensione di durata dei finanziamenti già assistiti da una Garanzia SupportItalia	27
Termini temporali per richiedere estensione.....	28
Modalità con cui è possibile richiedere l'estensione	28
Calcolo delle commissioni annue	28
8. Monitoraggio Periodico	29
9. Azioni successive all'ottenimento della GaranziaSupportItalia	30
9.1. Escussione	30
9.2. Surroga.....	30
9.3. Azioni di recupero	31
Allegato 1 - Calcoli dell'importo massimo del prestitoassumibile, % di garanzia e procedura applicata.....	32
Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia SupportItalia	34
Chi può richiederlo	35

Ammontare del Finanziamento.....	36
Finalità del finanziamento	37
Come funziona.....	38
Costo.....	39
Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale.....	40
Richiesta di accreditamento al Portale.....	40
Allegato 4 - Contatti.....	42

1. Normativa di riferimento

Il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (il “Decreto Aiuti” o il “DL Aiuti”), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 e successivamente modificato ai sensi (i) del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (il “Decreto Aiuti Ter” o il “DL Aiuti Ter”), quest'ultimo convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, e (ii) del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (il “Decreto Aiuti-quater” o il “DL Aiuti Quater”), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dagli effetti economici negativi derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 31 dicembre 2023, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Le garanzie ai sensi del Decreto Aiuti vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione. A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. sono a valere sulle risorse nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. Inoltre, con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non potranno superare l’importo complessivo massimo di 5 miliardi di euro, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

2. Caratteristiche dell'intervento

2.1 Soggetti coinvolti

- **Soggetto Finanziatore:** banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **SACE S.p.A.:** concedente, fino al 31 dicembre 2023, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto Aiuti, come successivamente modificato.
- **Imprese beneficiarie:** imprese, diverse da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività¹ e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede legale in Italia
 - aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi russo – ucraina: a) dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, e/o a rincari delle materie prime, inclusi quelli delle spese energetiche, e/o dei semilavorati, e/o a cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, e/o b) conseguenti alla limitazione o interruzione della propria attività d'impresa quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
 - nel caso di imprese che svolgano l'attività di stoccaggio di gas naturale, aventi esigenze di liquidità, connesse ai finanziamenti richiesti, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto in termini di rincari del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o interruzione delle catene di approvvigionamento;

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO(UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

- non identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti Europei²;
- che alla data della richiesta di garanzia, non presentino esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale come da ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta stessa;
- che non siano soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non siano possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della garanzia, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione;
- che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea.

Nel caso in cui un'impresa beneficiaria controllante richieda il finanziamento assistito dalla Garanzia SupportItalia, per destinarne i proventi, in tutto o in parte, a favore di una o più imprese italiane controllate, sarà tenuta ad utilizzare la specifica modulistica

² Sono incluse anche le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, a condizione che (A) siano state ammesse allaprocedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (B) alla data della richiesta di Garanzia: (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

corrispondente relativa alla richiesta di finanziamento – allegato 1. Il contratto di finanziamento dovrà essere firmato dall'impresa beneficiaria controllante in nome e per conto di ciascuna impresa beneficiaria controllata con riferimento agli impegni e alle dichiarazioni previste nella richiesta di finanziamento - allegato 1 e relative a queste ultime. In alternativa il contratto di finanziamento potrà essere sottoscritto sia dall'impresa beneficiaria controllante che dalle imprese beneficiarie indirette controllate, quest'ultime solo con riferimento agli impegni e alle dichiarazioni rese nella richiesta di finanziamento - allegato 1.

2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi alla Garanzia SupportItalia

Sono ammessi alla garanzia nuovi finanziamenti che siano:

- **concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Aiuti** come successivamente modificato, dal presente Manuale Operativo e dalle Condizioni Generali Finanziamenti Garanzia SupportItalia (“CG”) e relativi allegati;
- **erogati** entro i termini massimi previsti dalle CG dedicate;
- **destinati** a sostenere:
 - o esigenze di liquidità per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;
 - o esigenze di liquidità delle imprese che svolgono attività di produzione, distribuzione o vendita di energia elettrica e/o gas, per gli obblighi di fornire collaterali – “*margin call*” - per le attività di commercio sul mercato dell'energia;
 - o esigenze di liquidità delle società che svolgono l'attività di stoccaggio di gas naturale, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;
 - o esigenze di liquidità delle società ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10,

comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, per costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante;

- o esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono alle imprese clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi di energia elettrica e gas naturale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 commi 5 e 6 del DL Aiuti Quater,

esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;

- **destinati** all'allungamento della durata fino a 8 anni, nell'ambito di operazioni di estensione, di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia SupportItalia, e per i quali viene richiesta la pari estensione della garanzia stessa.

I finanziamenti per essere ammissibili alla Garanzia SupportItalia dovranno presentare (tra l'altro) le seguenti caratteristiche:

- **durata totale** non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 31 dicembre 2031)³
- **solo per i finanziamenti rateali, periodo di preammortamento** fino a 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimi 3 mesi, necessario per allineare la scadenza delle rate alla fine del trimestre solare, nel caso la data di erogazione del finanziamento non sia in coincidenza con il fine trimestre). Sono ammessi preammortamenti finanziari e piani di ammortamento di durata mensile, trimestrale, semestrale o annuale. La prima rata di preammortamento tecnico, a prescindere dal tipo di rateazione selezionata, rimarrà comunque dovuta alla fine del primo trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione, mentre le successive rate avranno decorrenza da tale trimestre solare seguendo la periodicità

³ Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7 con riferimento alle estensioni.

della rateazione scelta.

- **solo per i finanziamenti rateali, piano di ammortamento** Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest'ultima unicamente in caso di tasso fisso
- **solo per i finanziamenti rateali, e ad eccezione della rata di preammortamento tecnico che sarà sempre trimestrale e coincidente con la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione, periodicità di pagamento delle rate mensile, trimestrale, semestrale o annuale.**
- **erogazione** per cassa dell'intero importo su un conto corrente dedicato intestato all'impresa richiedente, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, esplicitando nella richiesta di utilizzo del finanziamento il CUI e la locuzione "sostegno ai sensi del decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022", e fermo restando che l'erogazione dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni a decorrere dall'avvenuto rilascio della garanzia SACE, ovvero dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dall'Articolo 6 (Procedura ordinaria), e dovrà essere comunicata a SACE entro lo stesso termine.
- a parziale deroga di quanto precede, i finanziamenti di durata non superiore ai 36 mesi⁴ potranno essere concessi anche in forma non rateale, e pertanto con scadenza fissa anche non coincidente con fine trimestre solare (i.e. potrà essere indicata direttamente la data di scadenza della linea senza valorizzare preammortamento e ammortamento). Inoltre, per i finanziamenti non rateali con durata non superiore a 36 mesi, il riferimento al termine "erogazione" e/o "data di erogazione" si intenderà come un riferimento alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e/o alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Pertanto, tali finanziamenti potranno essere erogati oltre i termini di erogazione sopra previsti ed in più soluzioni in forma rotativa/*revolving*, fatta salva la sottoscrizione del contratto finanziamento che dovrà avvenire entro la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della garanzia SACE ovvero dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dall'Articolo 6 (Procedura ordinaria)

⁴Quali ad esempio uno scoperto di c/c, un anticipo fatture, Ri.Ba., o altre forme rotative/*revolving*.

- **pari passu con gli altri finanziamenti in essere dell'impresa beneficiaria.**
Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti dalla Garanzia SupportItalia si collocano almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati.
- **Con riferimento all'importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:**

	Regola di calcolo	Criteri di identificazione del parametro
IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	<p>MAX</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi • 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento <p><small>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, b).</small></p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato annuo totale medio in Italia • costi energetici sostenuti in Italia • NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato annuo totale medio in Italia • costi energetici sostenuti in Italia <p><small>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, g).</small></p>
% GARANZIA SACE	<ul style="list-style-type: none"> • 90% : ≤ 5000 dipendenti in Italia e fatturato ≤ 1,5Mld€ • 80% : >5000 dipendenti in Italia o fatturato >1,5Mld€ e ≤ 5Mld€ • 70% : fatturato > 5Mld€ <p><small>Rif. Normativo: Art. 15, comma 5, c).</small></p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> • <u>Non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u> • <u>Numero dei dipendenti in ITALIA*</u> • NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> • <u>Non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato</u> • <u>Numero dei dipendenti in ITALIA</u> <p><small>Rif. Normativo: Art. 15, comma 7. * Numero dei dipendenti associato ai costi del personale del Gruppo</small></p>

Riferimenti Normativi: si riferiscono al DL 17 maggio 2022 n. 50.

- ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, concorrono (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia, nonché quelli concessi nell'ambito della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata). I valori di fatturato e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento;
- per le imprese costituite dopo il 31/12/2019, nel caso non possiedano, con riferimento al fatturato annuo totale medio in Italia ovvero ai costi energetici sostenuti, dati contabili relativi rispettivamente a tre periodi contabili chiusi ovvero ad un periodo completo di 12 mesi precedenti il mese di presentazione della domanda, il limite

massimo di importo agevolabile sarà calcolato in base alla durata dell'esistenza dell'impresa al momento della presentazione della domanda;

- con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite di cui allo schema precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l’«impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall’art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all’esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l’impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale;

- ai fini della % di garanzia SACE, per le imprese beneficiarie, ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile sempre il 90% indipendentemente dal numero di dipendenti e/o fatturato a livello individuale o di gruppo.

2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE

- la Garanzia SupportItalia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. La banca si obbliga a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE. Eventuali altre garanzie ottenute da parte del soggetto finanziatore si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.
- le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all'importo garantito⁵, sono le seguenti:
 - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding*: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
 - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding*: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;

⁵ Il riferimento è all'importo garantito in essere alla fine di ciascun mese, trimestre, semestre o anno solare di riferimento in base al tipo di rateazione scelta.

- per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding*: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;
- per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding*: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno.
- a parziale deroga, per i finanziamenti non rateali con durata non superiore a 36 mesi, che potranno essere erogati in più soluzioni in forma *revolving* ed oltre il termine dei 30 (trenta) giorni dall'avvenuto rilascio della garanzia SACE, ovvero dall'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso previsto dall'Articolo 6 (Procedura ordinaria), le commissioni annue saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita dell'importo in linea capitale del finanziamento accordato, indipendentemente dalle erogazioni che verranno effettivamente effettuate: (i) per i finanziamenti concessi alle PMI: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno; (ii) per i finanziamenti concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno,

Il soggetto finanziatore sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE di commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall'impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità.

Nel successivo paragrafo 7, relativo all'estensione della durata delle operazioni già garantite con la Garanzia SupportItalia, vengono inoltre sinteticamente riportate le specifiche casistiche.

3. Accredитamento del soggetto finanziatore al Portale⁶

Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG e relativi allegati, mediante “Atto di Adesione” riportato nelle CG e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all’indirizzo sace@pcert.postecert.it con oggetto: Garanzia SupportItalia - Richiesta di adesione, potrà procedere all’accreditamento mediante registrazione sul portale *on-line* di SACE.

La procedura di accreditamento al portale richiede l’individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale. A tale referente sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al portale, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di Prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al portale rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del portale mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell'account e del Servizio" ("CGUS") del portale (disponibile all’indirizzo <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia>) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a

⁶ Stesso portale utilizzato per Garanzia Italia ovvero Export +.

conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al portale mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il portale.
- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Al fine di rilascio delle credenziali per il Referente di Prodotto, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente il Referente di Prodotto riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema *on-line* di SACE.

Tutte le utenze create sul prodotto Garanzia Italia, successivamente al completamento della procedura di accreditamento su SupportItalia, saranno automaticamente attive anche per quest'ultimo.

4. Processo per l'ottenimento della garanzia

Il processo per l'ottenimento della Garanzia SupportItalia prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve il finanziamento richiesto, e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato, del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo garantito del finanziamento, come di seguito indicato:

- **“procedura semplificata”**: per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro o con non più di 5.000 dipendenti in Italia o, comunque, per finanziamenti, il cui importo massimo garantito⁷, anche su base cumulata, non ecceda 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4);
- **“procedura ordinaria”**: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o, per finanziamenti il cui importo massimo garantito, anche su base cumulata, sia superiore a 375 milioni di euro⁸ (cfr. paragrafo 6).

⁷ L'importo massimo garantito è calcolato come la somma di capitale più interessi più oneri accessori (non superiori all'1% dell'importo iniziale in linea capitale dell'importo del finanziamento), a cui viene applicata la percentuale di copertura prevista dalla garanzia. In caso di operazione a tasso fisso gli interessi verranno calcolati da piano utilizzando il tasso dichiarato dal soggetto finanziatore a portale. In caso di tasso variabile il piano interessi sarà sviluppato assumendo un tasso finito pari al margine (indicato dal soggetto finanziatore a portale) più un tasso base convenzionalmente fissato a 1,5%.

⁸ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

5. Procedura semplificata

5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da Garanzia SupportItalia da parte dell'impresa al soggetto finanziatore

Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla Garanzia SupportItalia il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento - Allegato 1”, riportata nelle CG dedicate.

La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l'accesso, costituiscono presupposto necessario:

- dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie alla data del 31 gennaio 2022⁹;
- dichiarazione che le esigenze di liquidità connesse al finanziamento sono:
 - 1) riconducibili alle dirette ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, e/o a rincari dei medesimi fattori produttivi e/o a cancellazione dei contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica della Bielorussia o nella Repubblica ucraina, e/o
 - 2) conseguenza della limitazione o interruzione alla propria attività d'impresa, quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto, o
 - 3) qualora l'impresa beneficiaria svolga l'attività di stoccaggio di gas naturale, riconducibili alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi in atto

⁹ Le imprese che alla data del 31/01/2022 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, possono accedere a condizione che: a) siano state ammesse all'approcedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (i) dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero (a) non presentino esposizioni classificabili dal soggetto finanziatore come esposizioni deteriorate ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenzia[no] segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

in termini di: a) aumento del prezzo delle materie prime e/o dei fattori di produzione, e/o b) interruzione delle catene di approvvigionamento;

- dichiarazione che il finanziamento, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi della sezione 2.2 del Quadro Temporaneo, rispetta il limite richiesto con riferimento al maggiore fra: a) 15% del fatturato annuo totale medio in Italia dell'impresa beneficiaria relativo agli ultimi tre esercizi conclusi, e b) 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti da fatture o documentazione equipollente. Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora l'«impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi

attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale;

- dichiarazione circa il fatto di aver o meno già ottenuto, e se sì per quali ammontare, finanziamenti¹⁰ di cui all'articolo 15, comma 6, del Decreto Aiuti, assistiti da garanzie rilasciate ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata);
- attestazione circa l'impegno dell'impresa beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- attestazione sulle finalità (scopo) del finanziamento;
- attestazione circa l'assenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d);
- ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG dedicate e relativa modulistica.

5.2. Fase 2: richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore

5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento - Allegato 1, avvia l'istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendali competenti.

All'esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a portale la Richiesta di Garanzia SupportItalia, con la quale:

- il soggetto finanziatore dichiara:
 - di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento - Allegato 1
 - di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il

¹⁰ Esclusi i finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia SACE.

finanziamento, subordinatamente all'ottenimento della Garanzia SupportItalia

- il soggetto finanziatore conferma:
 - di aver concluso con esito positivo le procedure “*know your customer*” e che l'impresa beneficiaria non è soggetta alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non è posseduta o controllata da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni e la concessione del finanziamento e l'eventuale rilascio della garanzia concessa ai sensi del DL Aiuti, non pregiudicano gli obiettivi di tali sanzioni;
 - di aver verificato che il costo del Finanziamento, comprensivo (i) del tasso di interesse e delle commissioni bancarie, e (ii) dei premi relativi alla Garanzia SupportItalia, risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE;
 - che sulla base dei dati e delle dichiarazioni fornite dall'impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento - Allegato 1, la stessa non rientrava, alla data del 31 gennaio 2022, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea di riferimento¹¹;
 - di aver verificato che l'impresa beneficiaria, nell'ultimo flusso di ritorno disponibile alla data della richiesta di garanzia, non presenti esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale.
- il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
 - informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (inter alia, importo,

¹¹ Le imprese che alla data del 31/01/2022 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, sono ammesse a condizione che: a) siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o (b) abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e a condizione che (i) dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento non risultino presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero (a) non presentino esposizioni classificabili dal soggetto finanziatore come esposizioni deteriorate ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non [si] evidenzia[no] segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal soggetto finanziatore e (c) il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

scopo, durata preammortamento/ammortamento eccetto che nel caso di finanziamenti rotativi non rateali inferiori a 36 mesi dove potrà essere indicata direttamente una data di scadenza della linea che potrà essere anche non coincidente con la fine di un trimestre solare)

- gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o, in casi di finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni¹² di euro (solo per procedura ordinaria).

Il soggetto finanziatore raccoglierà inoltre la copia della Richiesta di Finanziamento (Allegato 1) corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1 - Dichiarazione Antimafia da parte dell'impresa beneficiaria che includerà anche i dati sui famigliari conviventi di maggiore età e collegio sindacale.

5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di Garanzia SupportItalia

Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all'archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12° (dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.

5.2.3 Richiesta della Garanzia SupportItalia da parte del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (*pool* di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al portale con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nell'Allegato 2 - Richiesta di Rilascio della Garanzia SACE (Fac-simile Tracciato record), allegato alle CG. Inoltre, qualora il finanziamento sia erogato da un *pool* di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente (*SACE Agent*), anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori.

La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad un solo finanziamento o riguardare, in modo massivo, una pluralità di finanziamenti:

- nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati a portale. Il soggetto

¹² Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.

finanziatore allega, inoltre, direttamente a portale la Richiesta di Finanziamento (cfr. Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1 - Autocertificazione Antimafia;

- nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: *Download*) dal portale, potrà essere caricato dal soggetto approvatore sullo stesso portale (funzionalità: *Upload*). Il soggetto finanziatore provvede, inoltre, ad inviare tramite PEC all'indirizzo sace@pcert.postecert.it, la Richiesta di Finanziamento (cfr. Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A all'Allegato 1- Dichiarazione Antimafia.

Non è ammesso modificare i dati inseriti una volta inviata la richiesta a SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata preammortamento/ammortamento, scadenza della linea nel caso di finanziamenti rotativi non rateali non superiori a 36 mesi, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova.

5.3 Fase 3: Esito della richiesta di Garanzia SupportItalia

SACE, una volta ricevute le richieste di Garanzia SupportItalia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate nonché ad effettuare i necessari adempimenti connessi alla registrazione dell'operazione nella sezione 2.2 del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Ad esito delle verifiche:

- nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“**CUI**”) della garanzia, confermando l'avvenuta emissione della stessa attraverso il rilascio della lettera di garanzia (cfr. Allegato 4 – Modello di Garanzia SACE);
- la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato “**Garanzia**

Emessa". Non sarà necessario ricevere la lettera di garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.

Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta emessa la garanzia da parte di SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova per una nuova emissione.

5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento

Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il portale (in modalità singola o massiva, tramite *upload* del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da "Garanzia Emessa" a "**Garanzia Perfezionata**", attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta erogazione del finanziamento. Il soggetto finanziatore riceverà via mail copia del piano con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso della vita del finanziamento.

Dalla data di emissione della garanzia il soggetto finanziatore dovrà procedere all'erogazione del finanziamento entro 30 (trenta) giorni di calendario per la procedura semplificata. Per la procedura ordinaria, i 30 (trenta) giorni di calendario decorrono dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata erogazione entro i già menzionati termini comporta la decadenza della garanzia.

Il premio SACE sarà corrisposto sulla quota garantita ed in via anticipata annualmente (il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione; i pagamenti annui, successivi al primo, saranno calcolati sull'importo residuo alla fine di ogni mese/trimestre/semestre/anno (in base al tipo di rateazione scelto) e saranno corrisposti di volta in volta entro 10 (dieci) giorni dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento.

Per i finanziamenti non rateali con durata non superiore a 36 (trentasei) mesi, il riferimento al termine "erogazione" e/o "data di erogazione" si intenderà come un riferimento alla



sottoscrizione del contratto di finanziamento e/o alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. In tali casi, il soggetto finanziatore notificherà quindi a SACE, tramite il portale (in modalità singola o massiva, tramite upload del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di sottoscrizione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa” a “**Garanzia Perfezionata**”, attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il soggetto finanziatore riceverà via mail copia del piano con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso della vita del finanziamento. Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente (il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto entro 10 (dieci) giorni dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento; i pagamenti successivi annui saranno corrisposti entro 10 (dieci) giorni dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento. I premi saranno calcolati in rapporto alla percentuale garantita dell'importo totale in linea capitale del finanziamento accordato, indipendentemente dalle erogazioni effettivamente eseguite nel corso della vita del finanziamento stesso.

6. Procedura ordinaria

In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000, o, in ipotesi di finanziamenti di importo massimo garantito superiore a 375 milioni di euro¹³, SACE applica la cosiddetta procedura ordinaria e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l'avvio della fase istruttoria.

Pertanto, prima dell'avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto Aiuti, per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:

- comunicare a SACE il nominativo dell'impresa che ha richiesto un finanziamento con specificati i principali termini e condizioni generali dell'operazione (ivi inclusa la percentuale di garanzia) e le caratteristiche previste dal Decreto Aiuti, non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell'impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)
- inviare a SACE il Sub Allegato B di cui all'Allegato 1 – Richiesta di finanziamento dell'impresa beneficiaria, “Documentazione a supporto del ruolo svolto dalle Imprese Beneficarie rispetto alle aree e profili di cui all'art. 15, comma 9, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50”, nel quale l'impresa richiedente fornisce le informazioni e le motivazioni a supporto dell'esistenza dei requisiti di eleggibilità, alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)

Inoltre, la banca dovrà inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:

- una **scheda di sintesi dell'istruttoria**, alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it), completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore stesso
- **informazioni utili per svolgere l'analisi creditizia** quali: (i) Bilanci (ultimi 3

¹³ Vengono cumulati, per l'impresa beneficiaria richiedente, anche gli importi massimi garantiti su altri finanziamenti richiesti dalla medesima impresa e assistiti da Garanzia SupportItalia.



anni e ultimo disponibile anche provvisorio), (ii) composizione e scadenze del debito finanziario (qualora non desumibili dai bilanci), (iii) *business plan* ed eventuali azioni per fronteggiare l'emergenza, (iv) *backlog* per aziende che operano su commessa. Tali informazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica dedicata (garanzia.supportitalia.istruttoria@sace.it)

Una volta completata l'istruttoria, SACE potrà rilasciare la garanzia (con il relativo CUI), la cui efficacia è subordinata all'emissione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

7. Richieste di aumento di durata di operazioni già garantite con Garanzia SupportItalia

7.1 Estensione di durata dei finanziamenti già assistiti da una Garanzia SupportItalia

Il soggetto finanziatore può richiedere l'estensione della durata del finanziamento in essere tramite la procedura variazioni direttamente sul portale. L'estensione consente unicamente la modifica della durata *door-to-door* fermo restando tutte le altre condizioni del finanziamento (preammortamento, tasso/margine applicato e commissioni).

Si riportano di seguito le diverse casistiche dell'estensione, in funzione della data di emissione della garanzia, e le tabelle di commissioni annue applicabili.

- Estensione durata finanziamento multierogazione \leq 36 mesi con durata complessiva fino a 36 mesi:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	25 bps	50 bps
Grande Impresa (GI)	50 bps	100 bps

- Estensione durata finanziamento rateale con durata complessiva fino a 6 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	25 bps	50 bps	100 bps
Grande Impresa (GI)	50 bps	100 bps	200 bps

- Estensione durata finanziamento rateale oltre i 6 anni e fino a 8 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno	Per 7°-8° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	75 bps	100 bps	150 bps	250 bps
Grande Impresa (GI)	100 bps	150 bps	250 bps	350 bps

È dovuto il pagamento della differenza tra le due tabelle precedenti con riferimento alle nuove commissioni annue applicabili e le annualità già decorse e corrisposte. Il versamento di tale differenza a SACE dovrà essere effettuato entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto il perfezionamento dell'appendice di estensione della garanzia.

Termini temporali per richiedere estensione

Le richieste di estensione potranno pervenire a SACE anche successivamente al 31 dicembre 2023, fermo restando la durata massima del 31 dicembre 2031, ed in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet.

Modalità con cui è possibile richiedere l'estensione

In caso di estensione, il soggetto finanziatore dovrà procedere alla richiesta di estensione della Garanzia SupportItalia, mediante la procedura variazioni direttamente sul portale, caricando sullo stesso l'Allegato - Richiesta di estensione del finanziamento firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Con riferimento alle richieste di estensione della durata dei finanziamenti e della Garanzia SupportItalia corrispondente, sarà infatti necessario allegare mediante *upload* la modulistica integrativa messa a disposizione degli utenti sul portale e disponibili altresì sul sito Sace.

Le richieste di estensione saranno istruite e le garanzie estese concesse, mettendo poi a disposizione del soggetto finanziatore, apposita appendice di estensione.

Calcolo delle commissioni annue

Il nuovo corrispettivo annuale sarà comunicato da SACE contestualmente al momento del perfezionamento dell'appendice di estensione della Garanzia SupportItalia ovvero alla comunicazione, da parte del soggetto finanziatore, dell'avvenuto perfezionamento del relativo accordo estensivo.

Esclusivamente nel caso di estensione del finanziamento oltre i 6 anni, le commissioni annue della garanzia includeranno anche l'eventuale differenziale dovuto al ricalcolo delle annualità già decorse e corrisposte. Ad esempio, in relazione ad una Garanzia SupportItalia già emessa a valere su un finanziamento di durata < 6 anni, su cui si richiede l'estensione della durata fino a 8 anni, sarà richiesta l'integrazione di premio relativo alle annualità già decorse e corrisposte nel periodo considerato, calcolata come differenziale tra le prime due tabelle riportate al paragrafo 7.1.

8. Monitoraggio Periodico

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore, direttamente dal portale, invierà a SACE le informazioni contenute nel *format* allegato alle CG (“Allegato 3 - Modello di Rapporto Trimestrale”), al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, *inter alia*, dell’assenza di comunicazioni da parte dell’impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto Aiuti.

9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia

SupportItalia

9.1. Escussione

La Garanzia SupportItalia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

A seguito della ricezione di una richiesta di escussione (che la banca dovrà inviare tramite PEC alla casella sace@pcert.postecert.it, secondo il modello di "Allegato 5 - Richiesta di escussione" allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della garanzia entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG
- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l'indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.

9.2. Surroga

A seguito dell'escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria.

9.3. Azioni di recupero

Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.

Dopo l'escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile a terzi o al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

Allegato 1 - Calcoli dell'importo massimo del prestito assumibile, % di garanzia e procedura applicata

Impresa appartenente a gruppo con operatività sia in Italia sia all'estero

IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO	
Cosa devo sapere anzitutto	
L'impresa beneficiaria appartiene a un gruppo? SI , pertanto devo considerare i dati consolidati	
a	Fatturato in Italia medio ultimi 3 esercizi : Eur 340mln
b	Costi energetici 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento in Italia : Eur 50mln
c	Finanziamenti garanzie statali*: Eur 5 mln
% GARANZIA SACE	
Dati necessari al calcolo	
L'impresa beneficiaria appartiene a un gruppo? SI , pertanto devo considerare i dati consolidati	
a	Fatturato complessivo (non solo Italia): Eur 1.0bln
b	Numero dipendenti in Italia: 2.500
Check Procedura : semplificata o ordinaria	
Dati necessari al calcolo	
Fatturato impresa a livello individuale (non solo Italia) = Eur 350mln	
Numero dipendenti impresa in Italia a livello individuale = 2.000	
Finanziamento richiesto = 40 mln; Tasso applicato: 3%; durata: 72 mesi	
a	Importo massimo garantito** = 42 mln
b	Importo massimo garantito precedenti finanziamenti SupportItalia = 6 mln
<small>(*) Trattasi dei finanziamenti ai sensi della sez. 2.2 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022</small> <small>(**) Il calcolo è operato da SACE a partire dall'importo del finanziamento indicato dalla banca nella richiesta di garanzia</small>	

Calcolo imp. max finanziamento
$\text{MAX} [15\% * \text{a} \text{ e } 50\% * \text{b}] - \text{c} =$ $51\text{mln} - 5\text{mln} = 46\text{mln}$
Calcolo % Garanzia
$\text{a} \leq 1,5 \text{ mld e } \text{b} \leq 5000$
Percentuale di garanzia = 90%

Check procedura								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Condizioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\leq 1,5\text{€Blm}$</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>≤ 5.000</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>$\text{a} + \text{b} \leq 375 \text{ mln}$</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	Condizioni		$\leq 1,5\text{€Blm}$	✓	≤ 5.000	✓	$\text{a} + \text{b} \leq 375 \text{ mln}$	✓
Condizioni								
$\leq 1,5\text{€Blm}$	✓							
≤ 5.000	✓							
$\text{a} + \text{b} \leq 375 \text{ mln}$	✓							
PROC. SEMPLIFICATA								

Ai fini della % di garanzia SACE, per le imprese beneficiarie, ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è applicabile sempre il 90% indipendentemente dal numero di dipendenti e/o fatturato a livello individuale o di gruppo;

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie

diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. (“Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie”) della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora «impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall’art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all’esercizio precedente, e/o (iv) dell’impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l’impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell’impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

**Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia
SupportItalia**

**Scheda Prodotto dei
Finanziamenti concessi dal
soggetto finanziatore ai quali
può essere applicata la
Garanzia SupportItalia**

Supporto a qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per far fronte agli effetti economici negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

Chi può richiederlo

Le imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:

- sede in Italia;
- assenza di difficoltà economica al 31 gennaio 2022; inoltre le imprese che alla data del 31/01/22 risultavano in difficoltà possono accedere alla misura a condizione che:
 - siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o,
 - abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o,
 - abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e,
 - alla data di presentazione della richiesta di garanzia SACE (i) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate,(ii) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (iii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Ammontare del Finanziamento

Il finanziamento, sommato all'importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie garantite ai sensi della sezione 2.2 ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione Europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (come successivamente modificata e integrata), non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 15% del fatturato medio in Italia degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultante dai relativi bilanci approvati ovvero dalle dichiarazioni fiscali ovvero dai dati certificati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se questa non ha ancora approvato l'ultimo bilancio e (ii) il 50% dei costi sostenuti in Italia per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento, come risultanti dalle relative fatture o documentazione equipollente.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE, il limite precedente può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 (dodici) mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 (sei) mesi per le imprese beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora «impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del

prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

Finalità del finanziamento

Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, (iv) capitale circolante, (v) esigenze di liquidità relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia¹⁴, esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.

Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono alle imprese clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi di energia elettrica e gas naturale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 commi 5 e 6 del DL Aiuti Quater.

¹⁴ Solo se l'impresa beneficiaria svolge attività di produzione, distribuzione o vendita di energia elettrica e/o gas.

Come funziona

I finanziamenti rateali hanno una durata non superiore a 8 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimi 3 mesi, necessario per allineare la scadenza della prima rata di preammortamento tecnico alla fine del trimestre solare, nel caso in cui la data di erogazione del finanziamento non sia in coincidenza con il fine trimestre). Saranno ammessi preammortamenti finanziari e piani di ammortamento di durata mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a capitale o a rata costante.

I finanziamenti non rateali in forma rotativa/revolving hanno una durata non superiore a 36 mesi; per tali finanziamenti non sarà necessario indicare un preammortamento/ammortamento ma dovrà essere indicata una scadenza fissa che potrà essere anche non coincidente con la fine di un trimestre solare e, a parziale deroga di quanto previsto per i finanziamenti rateali, potranno essere erogati in più soluzioni e oltre i termini di erogazione previsti, fatta salva la sottoscrizione del contratto di finanziamento che non potrà avvenire oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della garanzia nel caso della procedura semplificata, o dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel caso della procedura ordinaria.

Con esclusivo riferimento alle imprese beneficiarie rientranti nella categoria di «impresa a forte consumo di energia»¹⁵, l'importo del finanziamento calcolato in conformità ai parametri di accesso alla misura (maggiore tra il 15% del fatturato medio in Italia degli ultimi 3 esercizi o il 50% dei costi energetici in Italia), può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 mesi successivi alla data della richiesta di finanziamento per le PMI, ovvero per i successivi 6 mesi per le Imprese Beneficiarie diverse dalle PMI, in ogni caso entro un importo massimo garantito non superiore a 25 milioni di Euro. Resta inteso che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato già coperto da misure di aiuto adottate ai sensi della sezione 2.2. ("Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie") della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" ovvero dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 2003/96/CE

Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19. Inoltre, il fabbisogno di liquidità potrà essere utilizzato qualora «impresa a forte consumo di energia» dichiari che i limiti previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b) del Decreto Aiuti non sono idonei a soddisfare il proprio fabbisogno di liquidità in quanto risulta gravemente colpita dalla crisi attuale quale conseguenza: (i) della necessità di incrementare le scorte di materie prime e/o semilavorati a causa delle interruzioni delle catene di approvvigionamento (ad esempio, indisponibilità, ritardi nelle consegne o interruzioni delle catene di approvvigionamento) e/o a causa di un aumento del prezzo dei fattori produttivi, e/o (ii) di un aumento significativo del prezzo delle materie prime e/o dei semilavorati dovuto a un cambiamento necessario nella catena degli approvvigionamenti (ad esempio, materie prime e/o semilavorati che non sono più disponibili o economicamente sostenibili), e/o (iii) di una diminuzione significativa, attuale o prospettica, del fatturato rispetto all'esercizio precedente, e/o (iv) dell'impossibilità di recuperare i crediti derivanti da beni o servizi esportati (ad esempio, laddove l'impresa abbia i suoi clienti principali situati in mercati colpiti dalla crisi attuale), e/o dell'impossibilità di disporre di (o di poter accedere a) proprietà e fondi (ad esempio, prestiti, depositi, conti correnti) situati in mercati colpiti dalla crisi attuale.

Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo del finanziamento definito dalla banca, e rappresentato dal tasso di interesse e dalle commissioni, e dal costo della garanzia.

Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO EROGATORE E INVIARE FIRMATO DIGITALMENTE ALLA CASELLA PEC SACE@PCERT.POSTECERT.IT)

Richiesta di accreditamento al Portale

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ rappresentate legale o altro soggetto munito dei necessari poteri¹⁶ del soggetto Erogatore _____ con partita iva _____ e codice fiscale _____ delega il sig. _____ nato a _____ il _____ indirizzo mail _____@_____ in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del Portale (disponibile all’indirizzo <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia>) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un

¹⁶ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

“Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale.
- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Allegati:

- DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL REFERENTE

Firma Rappresentate legale o altro
soggetto munito dei necessari poteri¹⁷

Il _____

¹⁷ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.



Allegato 4 - Contatti

Per maggiori informazioni
contatta il Customer Care o
inquadra in QR code

www.sace.it/garanzia-supportitalia

Customer care: 800 269 264

